

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Banca Reale Tasso Fisso 08 luglio 2016-2023”

Codice ISIN: IT0005196743

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dalle norme legislative, amministrative e regolamentari previste per i titoli obbligazionari emessi da banche. Tale strumento di raccolta non è coperto da garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della banca emittente.

Le Obbligazioni oggetto di emissione di Banca Reale SpA sono titoli di debito che determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’Investitore alla scadenza il 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all’utilizzo dello strumento del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

1. Importo e valore nominale delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario “Banca Reale Tasso Fisso 08 luglio 2016-2023” emesso dalla Banca Reale S.p.A. (“Emittente” o “Banca Reale”) per un importo nominale complessivo fino a 15.000.000 di Euro, è costituito da un massimo di n. 15.000 Obbligazioni emesse del valore nominale unitario, non frazionabile, di 1.000 Euro cadauna (“Obbligazioni”).

2. Regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

3. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè a 1.000 Euro cadauna.

4. Durata e godimento

La durata del prestito è di 84 mesi, a partire dal 08/07/2016 (“Data di Godimento”) e fino al 08/07/2023 (“Data di Scadenza”).

5. Interessi

Gli interessi, pagabili in rate semestrali posticipate il 08 gennaio e il 08 luglio, sono fissati nella misura del 1.30% annuo.

Gli interessi verranno determinati in base alla convenzione Giorni effettivi/Giorni effettivi.

6. Rimborso

Il rimborso del capitale è effettuato alla pari, in unica soluzione, alla Data di Scadenza. Successivamente a tale data le Obbligazioni cessano di essere fruttifere. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato.

E’ fatto salvo quanto previsto in merito all’utilizzo dello strumento del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

7. Luogo di pagamento

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati tramite la Monte Titoli S.p.A, sui conti intrattenuti presso l'Emittente, nonché presso altri intermediari autorizzati.

8. Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge colpiscano o dovesse-
ro colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n.89.

Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuali plusvalenze mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni o in caso di rimborso delle obbligazioni stesse ad un valore superiore a quello di acquisto, sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto Legge 24 aprile 14, n.66 convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89.

9. Prescrizioni

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque (5) anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci (10) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

10. Legge applicabile e foro competente

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Il presente regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Torino ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1469-bis c.c. e degli articoli 33 e 63 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

11. Varie

Tutte le comunicazioni tra l'Emittente e gli obbligazionisti, ove non diversamente disposto dalla legge, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario non maturasse in un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive ovvero la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti. Per "Giorno Lavorativo" si intende un giorno in cui il sistema TARGET2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) è operativo.

